



**COMUNE di CENTO**  
**Provincia di Ferrara**

**REGOLAMENTO**  
**per la protezione**  
**dall'esposizione al rumore**  
**degli ambienti abitativi e**  
**dell'ambiente esterno**

## INDICE

### Sezione I: Disposizioni Generali:

Art. 1 – Campo di applicazione.....3

Art. 2 – Definizioni.....3

### Sezione 2: Cantieri temporanei e mobili:

Art. 3 – Vincoli e limiti .....4

Art. 4 – Cantieri Esterni.....4

Art. 5 – Cantieri Interni.....4

Art. 6 – Casi Particolari e deroghe.....5

Art. 7 – Procedure: Comunicazioni ed Autorizzazioni.....5

### Sezione 3: Attività agricole:

Art. 8 – Attività agricole.....7

### Sezione 4: Manifestazioni Temporanee

Art. 9 – Vincoli e Limiti.....7

Art. 10 – Procedure Manifestazioni Temporanee.....7

### Sezione 5: Particolari sorgenti sonore:

Art. 11 – Particolari sorgenti sonore.....9

Art. 12 – Infrastrutture Stradali.....11

### Sezione 6 – Difesa dall'inquinamento acustico derivante dalla circolazione degli autoveicoli:

Art. 13 – Controllo.....13

Art. 14 - Contenimento e abbattimento.....13

### Sezione 7 – Adempimenti in materia di titoli edilizi e abilitativi per lo svolgimento di attività produttive e di servizio:

Art. 15 - Ambito di applicazione.....14

Art. 16 – Documentazione di Impatto Acustico.....14

Art. 17 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico.....15

Art. 18 – Strumenti Attuativi della Pianificazione Urbanistica Generale Comunale.....15

### Sezione 8 – Zonizzazione acustica, coordinamento ed adeguamento:

Art. 19 - Strumenti urbanistici.....16

Art. 20 - Regolamenti.....16

### Sezione 9: Sistema sanzionatorio e disposizioni finali:

Art. 21 - Segnalazioni .....16

Art. 22 – Ordinanze Contingibili e Urgenti.....17

Art. 23 – Misure e controlli.....17

Art. 24 – Sanzioni.....18

Art. 25 – Disposizioni Finali.....19

## SEZIONE 1: DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 – Campo di applicazione

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 447/95 e secondo gli indirizzi della, D.G.R. 1197 del 21.09.2020, emanata ai sensi del comma 1 dell'Art. 11 della L.R. n. 15/2001, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni comunali in deroga ai limiti fissati dalla classificazione acustica del territorio per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di sorgenti sonore o effettuino operazioni rumorose.
2. Il regolamento alla Sezione VII disciplina le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, Art. 8, comma 2 e le feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'Art. 2 del presente Regolamento.
3. Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore, arrecanti disturbo alle occupazioni ed al riposo delle persone, derivanti dal comportamento di individui o gruppi, assimilabili a schiamazzi, quali ad esempio l'utilizzo di radio, televisioni o impianti stereofonici a volumi eccessivi in relazione al periodo del giorno o della notte, o il non impedire strepiti di animali, o altre fattispecie in generale disciplinate dal Codice Penale, Art. 659, comma 1, al quale si rimanda.

### Art. 2 – Definizioni

Il presente regolamento si applica alle attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile qualora comportino l'impiego di macchinari o impianti rumorosi, alle attività di cantiere, alle attività agricole e all'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano il carattere della temporaneità. A tal fine valgono le seguenti definizioni:

- a) **attività temporanea:** qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito;
- b) **attività agricola:** attività svolta nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola;
- c) **cantiere temporaneo o mobile:** organizzazione di persone, impianti ed attrezzature, che opera internamente o esternamente agli edifici, finalizzata all'attività di ripristino di zone del territorio e movimenti terra, di costruzione e manutenzione di edifici, di infrastrutture, di sottoservizi e similari, ecc., esercitata in modo non permanente in un determinato sito;
- d) **cantiere interno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in un edificio abitativo, inteso come edificio nel quale si svolge attività umana, pertanto da intendersi destinato a qualsiasi uso compatibile con questa definizione: residenziale, commerciale, produttivo ecc.;
- e) **cantiere esterno:** cantiere temporaneo o mobile la cui attività si svolge prevalentemente in uno spazio aperto oppure in un edificio disabitato o in corso di costruzione;
- f) **manifestazione temporanea:** attività temporanea riguardante i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni sportive, sindacali, di partito, di beneficenza, le celebrazioni, i luna park, con l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che produce inquinamento acustico;
- g) **manifestazione temporanea in sito dedicato:** manifestazione temporanea svolta in un sito individuato dal Comune ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo destinato;
- h) **manifestazione temporanea in sito occasionale:** manifestazione temporanea svolta in sito diverso da quelli individuati dal Comune ai sensi dell'Art. 4, comma 1, lett. a) della legge n. 447/1995, allo scopo occasionalmente destinato per alcuni periodi dell'anno;

- i) **ricettore:** edificio destinato alla permanenza di persone o di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane;
- j) **ricettore sensibile:** edificio sanitario (ospedale, casa di cura, ecc.) o edificio scolastico e relative aree di pertinenza, se destinate alle attività didattiche;
- k) **sito:** singola area del territorio comunale interessata da possibili effetti di disturbo prodotti da una o più attività rumorose temporanee ivi esercitate;
- l) **vincolo:** valore relativo alla durata e al limite orario delle attività rumorose temporanee e al numero massimo di manifestazioni temporanee ammesse in un sito.

## SEZIONE 2: CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

### Art. 3 – Vincoli e Limiti

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere conformi alle direttive europee in materia di emissione acustica ambientale. Devono, altresì, essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionali al fine di minimizzare l'impatto acustico. Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro.

L'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili, può essere svolta di norma tutti i giorni feriali dalle **ore 7.00 alle ore 20.00**. Le lavorazioni disturbanti, quali escavazioni, demolizioni, ecc., e l'impiego di macchine operatrici (Art. 58 del D.Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada"), di mezzi d'opera (Art. 54, comma 1, lett. n) del D.Lgs. n. 285/1992), nonché di macchinari e attrezzature rumorosi, quali martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, gru, ecc., sono consentiti secondo i criteri di cui ai successivi punti, dalle **ore 8.00 alle ore 13.00** e dalle **ore 15.00 alle ore 19.00**.

### Art. 4 – Cantieri Esterni

Durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non deve mai essere superato il valore limite  $LA_{eq} = 70 \text{ dB(A)}$ , riferito ad un tempo di misura ( $T_M$ )  $\geq 10$  minuti, rilevato in facciata ai recettori.

Durante gli orari in cui non è consentita l'esecuzione di lavorazioni disturbanti e l'impiego di macchinari rumorosi, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 08.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 19.00 alle ore 20.00, dovranno essere rispettati i valori limite assoluti di immissione individuati dalla classificazione acustica, con tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in facciata ai ricettori, mentre restano derogati i limiti di immissione differenziali e le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

### Art. 5 – Cantieri Interni

Per le attività di ristrutturazione o manutenzione svolte in **ambienti interni** ad un edificio abitativo, si applicano i vincoli e i limiti previsti per i cantieri esterni, in riferimento agli altri edifici, mentre all'interno dell'edificio stesso, si applicano i soli vincoli in termini di giorni e orari di lavoro. Per contemperare le esigenze del cantiere con gli usi quotidiani degli ambienti confinanti occorre che:

- a) il cantiere si doti di tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, sia con l'impiego delle più idonee attrezzature operanti in conformità alle direttive europee in materia di emissione acustica, che tramite idonea organizzazione dell'attività;

- b) venga data preventiva informazione alle persone potenzialmente disturbate dalla rumorosità del cantiere su: tempi e modi di esercizio, orari, data di inizio e fine dei lavori.

In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

### Art. 6 – Casi particolari e deroghe

Ai cantieri esterni ed interni, i cui effetti si ripercuotono sui ricettori sensibili, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare per il funzionamento dei medesimi. Per gli edifici scolastici tali restrizioni si applicano limitatamente ai periodi di attività didattica.

Ai cantieri edili esterni ed interni, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti previsti dal presente regolamento., nei casi documentabili di:

- necessità di **ripristino urgente** dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, reti di acqua e gas, opere pubbliche ecc.);
- **situazione di pericolo** per l'incolumità della popolazione.

### Art. 7 – Procedure : Comunicazioni ed Autorizzazioni

#### ISTANZA SINGOLA

Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cantiere nel rispetto dei limiti di orario e di rumore indicati nel Regolamento, necessita di **comunicazione** da inviare, allo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) unitamente al titolo edilizio, in caso di comunicazioni (es. SCIA, CILA ecc.), oppure contestualmente alla comunicazione di inizio lavori in caso di Permesso di Costruire, come da ALLEGATO 1 (Mod. 1 DGR 1197/20).

L'autorizzazione è tacitamente rilasciata al momento della presentazione del modello.

L'adempimento si intende assolto anche per l'attività edilizia libera sempre nel rispetto dei limiti orari e di rumore indicati nel presente Regolamento.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti o gli orari, riportati nel Regolamento, possono richiedere **specifico deroga**. A tal fine va presentata domanda allo Sportello Unico per l'Edilizia, almeno 45 giorni prima dell'inizio delle attività, con le modalità previste nell'ALLEGATO 2 (Mod. 2 DGR 1197/20), corredata, della documentazione tecnica redatta da un tecnico competente in acustica.

L'autorizzazione in deroga viene rilasciata acquisito il parere di ARPAE, qualora la richiesta sia in deroga ai limiti acustici, e del parere di altri uffici competenti comunali, qualora la richiesta sia in deroga ai limiti orari, entro 30 giorni dalla richiesta.

I diritti di istruttoria ARPAE per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di ARPAE pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

Resta salvo il potere del Comune di sospendere i lavori qualora vengano meno le condizioni di ammissibilità della comunicazione o dell'autorizzazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

### **ISTANZA A CARATTERE GENERALE**

In caso di lavori di manutenzione delle strade e/o di realizzazione e manutenzione dei sottoservizi (reti idriche, reti gas, reti fognarie, reti elettriche, reti telefoniche, ecc.) di durata del singolo cantiere non superiore a 7 giorni lavorativi, le imprese possono presentare, con le modalità di cui all'ALLEGATO 3 (Mod. 3 DGR 1197/20), allo SUE e ad ARPAE, per conoscenza, almeno **60 giorni prima** dell'inizio delle attività, una comunicazione, finalizzata ad un'autorizzazione in deroga di carattere generale, per tipologia di cantiere, **di validità annuale** ovvero per tutta la **durata dell'appalto**, qualora superiore, allegando la documentazione in esso prevista, redatta da un Tecnico competente in acustica. I lavori si intendono autorizzati se **entro 45 giorni** dalla comunicazione non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare settimanalmente, e comunque con almeno tre giorni di anticipo, al Comune e ad ARPAE, l'elenco dei cantieri previsti, evidenziando, se presenti, le lavorazioni svolte in prossimità di ricettori sensibili.

Qualora, sulla base dei risultati della suddetta valutazione e della configurazione dei singoli siti di svolgimento delle attività (in particolare la distanza dei ricettori dalle lavorazioni), sia stimato un livello sonoro in facciata del ricettore più esposto superiore a 80 dB(A) per un tempo maggiore o uguale a 10 minuti, il titolare dell'autorizzazione deve provvedere a trasmettere allo SUE e ad ARPAE, per conoscenza, **almeno 15 giorni prima** dell'avvio delle attività, una **comunicazione integrativa**, redatta da un Tecnico competente in acustica, in cui vengono indicati la collocazione dello specifico cantiere, i livelli sonori attesi al/ai ricettori più esposti, la durata temporale dei medesimi e tutte le misure ulteriori previste per contenere l'impatto acustico. L'attività può svolgersi se entro 10 giorni dalla comunicazione integrativa non intervengono richieste di ulteriori integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Il Comune può richiedere, anche in funzione della durata dell'autorizzazione, un **piano di monitoraggio acustico** dell'attività di cantiere.

Copia dell'autorizzazione/comunicazione o un suo estratto delle condizioni di deroga, recante almeno tipologia dei lavori, durata del cantiere, orari e limiti di rumore, deve essere esposta con evidenza all'esterno dell'area di cantiere ai fini dell'informazione al pubblico.

È vietato iniziare le attività di cantiere che comportano l'utilizzo di macchinari o impianti rumorosi o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01. Durante l'esercizio delle attività rumorose di cui al presente articolo realizzate nel rispetto delle prescritte formalità, qualora vengano accertate situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possesso di autorizzazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

### SEZIONE 3: ATTIVITÀ AGRICOLE

#### Art. 8 – Attività agricole

Ai sensi del comma 3 dell'art. 11 della L.R. 15/2001, le attività agricole a carattere temporaneo e stagionale svolte con macchinari mobili che rispettano le norme tecniche di omologazione di prodotto, esercitate per periodi di tempo limitati, ovvero stagionalmente, non necessitano di un provvedimento espresso di autorizzazione e non sono quindi tenute a presentare comunicazione delle date di svolgimento di particolari attività.

Si precisa che per rientrare nella fattispecie di cui al presente articolo occorre che siano compresenti i requisiti della temporaneità, della stagionalità e dell'impiego di macchinari mobili.

Non rientrano nelle attività di cui al comma precedente le attività agricole in postazione fissa, seppur svolte temporaneamente e per esigenze stagionali (irrigazione, essiccazione cereali, ecc.), anche se esercitate con macchinari mobili. Ad esse si applicano i limiti assoluti e differenziali di cui al D.P.C.M. 14.11.1997. Per queste attività è possibile presentare allo SUAP apposita istanza di deroga ai limiti acustici, secondo quanto segue:

- a) in caso di installazione di macchine/impianti a distanza inferiore a 200 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'eventuale deroga è concedibile anche attraverso la definizione di modalità e tempi di utilizzo (orari e numero massimo di giorni in una stagione), sulla base delle specifiche caratteristiche dell'attività in oggetto e del sito in cui si svolge;
- b) in caso di installazione delle suddette macchine a distanza inferiore a 50 metri da civili abitazioni (ad esclusione di quella del titolare dell'attività), l'istanza deve essere corredata da valutazione dell'impatto acustico prodotto e l'eventuale deroga è comunque limitata al periodo di riferimento diurno.

### SEZIONE 4: MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

#### Art. 9 – Vincoli e Limiti

Le **manifestazioni temporanee** che si svolgono in **sito dedicato** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella A** allegata.

Le **manifestazioni temporanee** che si svolgono in **sito occasionale** devono rispettare i limiti acustici indicati nella **Tabella B** allegata.

In tutte le manifestazioni ai fini della tutela della salute degli utenti, deve essere rispettato il limite acustico di 108 dB(A)  $L_{ASmax}$ , da misurarsi in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico. Al di fuori degli orari indicati nelle Tabelle A e B devono comunque essere rispettati i limiti acustici di cui al D.P.C.M. 14.11.1997.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Comune provvederà, se necessario, all'aggiornamento periodico delle singole tabelle.

#### Art. 10 – Procedure Manifestazioni Temporanee

Le manifestazioni in sito dedicato, individuate dal Comune ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della L. 447/95 così come individuate nell'Allegato 6, devono, di norma, rispettare i limiti imposti nella Tabella A di cui all'Allegato 7. La tabella fornisce la durata degli eventi, il numero di giornate massime previste e i limiti da rispettare.

In tutte le aree comunali sono consentite le manifestazioni in sito occasionale, non cartograficamente individuate, queste ultime devono rispettare i limiti imposti nella Tabella B di cui all'Allegato 7, tra queste ultime vi sono anche le 'manifestazioni a valenza comunale' quali il Carnevale del Capoluogo ed il Carnevale delle frazioni.

Per le 'manifestazioni a valenza comunale' Amministrazione si riserva di valutare di volta in volta la localizzazione proposta da parte dell'organizzatore.

L'indicazione della durata massima degli eventi riportata nelle tabelle comprende anche le prove tecniche degli impianti audio.

Il Responsabile competente in materia, con propria determinazione, procede, quando necessario, a mantenere aggiornati gli allegati al provvedimento iniziale.

Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni nel rispetto delle prescrizioni di cui alle tabelle A e B - ALLEGATO 7 del Regolamento, è subordinato alla presentazione di **comunicazione** da inoltrare allo SUAP almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, come da **ALLEGATO 4 (Mod. 4 DGR 1197/20)**. La manifestazione può svolgersi se, entro tale termine, non intervengono richieste di integrazioni o un motivato diniego da parte dell'Amministrazione.

Le manifestazioni che per motivi eccezionali e documentabili non sono in grado di rispettare le prescrizioni di cui alle Tabelle A e B ALLEGATO 7 del Regolamento, possono richiedere allo SUAP un'**autorizzazione** in deroga almeno 45 giorni prima dell'inizio della manifestazione, come da **Allegato 5 (Mod. 5 DGR 1197/20)**. La domanda deve essere corredata da una relazione redatta da un tecnico competente in acustica. L'autorizzazione in deroga può essere rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, acquisito il parere di ARPAE per le richieste in deroga ai limiti acustici, oppure acquisito il parere dei competenti uffici comunali per le richieste in deroga ai limiti orari entro 30 giorni dalla richiesta.

La richiesta di deroga ai limiti orari potrà essere presentata solamente per eventi patrocinati dal Comune e/o oggetto di Convenzioni.

Copia della comunicazione/autorizzazione deve essere tenuta sul luogo ove viene svolta la manifestazione ed esibita, su richiesta, agli organi di controllo.

Le manifestazioni previste nelle aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/97 ed in particolare nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e di cura devono essere autorizzate in maniera espressa.

È vietato iniziare le attività che comportano l'utilizzo di sorgenti sonore o l'esecuzione di operazioni rumorose senza aver presentato la documentazione richiesta o ottenuto l'autorizzazione.

I diritti di istruttoria ARPAE per emissione di parere formale relativi alle richieste di autorizzazione subordinate a parere ARPAE sono a carico dei richiedenti l'autorizzazione secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

In caso di mancato rispetto dei termini minimi previsti per la presentazione della comunicazione/domanda di autorizzazione non potrà essere garantita l'espressione dei pareri necessari alla conclusione dell'istruttoria in tempo utile al rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle manifestazioni.

Nel caso in cui la manifestazione per la quale viene richiesta l'autorizzazione in deroga sia già stata autorizzata in precedenza e venga ripetuta, la relazione di impatto acustico, di norma allegata alla domanda, potrà essere sostituita da una dichiarazione a firma di tecnico competente in acustica che attesti:

- identica collocazione e caratteristiche delle sorgenti sonore
- identici livelli di emissione sonora
- medesima tipologia di manifestazione
- invarianza dei ricettori.

la dichiarazione dovrà riportare gli estremi (ovvero numero e data di protocollo) della relazione che si intende attestare e dell'eventuale parere di arpae acquisito in caso di superamento dei limiti acustici. La relazione oggetto di attestazione potrà essere ritenuta valida per non più di 5 anni dalla prima presentazione, a condizione che sia stata depositata successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento.

In caso di fondate segnalazioni di disagio acustico per manifestazioni svolte in più giornate, sarà possibile prescrivere agli organizzatori dell'evento di eseguire a proprie spese per mezzo di tecnico abilitato in acustica preposto, le misurazioni di rumore in tempo reale durante lo svolgimento dello spettacolo i cui esiti dovranno essere tempestivamente trasmessi, a mezzo PEC, al Comune di Cento.

Sono escluse dall'obbligo di presentare comunicazione o istanza di autorizzazione le seguenti manifestazioni: processioni religiose, cortei, comizi elettorali, sfilate e concerti della banda cittadina, esibizioni di artisti di strada, manifestazioni sportive, ludico-motorie e motoristiche su strada con impiego di soli altoparlanti e in assenza di diffusione musicale.

La modulistica di cui al presente articolo (Allegato 4 e Allegato 5) è disponibile sulla Piattaforma Telematica regionale, il cui utilizzo è obbligatorio per le imprese, i professionisti, le associazioni di categoria ed altri intermediari.

La limitazione oraria di cui alle tabelle tipo A e B per le manifestazioni non si applica in occasione delle seguenti ricorrenze: notte tra il 31 Dicembre ed il 1 Gennaio.

## SEZIONE 5: PARTICOLARI SORGENTI SONORE

### Art. 11 – Particolari sorgenti sonore

Il presente punto fornisce alcune prescrizioni e indicazioni per disciplinare, all'interno del Regolamento, l'impiego di particolari sorgenti sonore.

L'impiego di tali sorgenti sonore, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento, si intende autorizzato in deroga e non si applicano dunque i limiti assoluti stabiliti dalla classificazione acustica comunale ed i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14.11.1997, a condizione che vengano utilizzate macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica e che siano adottati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo.

#### 1. MACCHINE DA GIARDINO

L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; nei giorni festivi ed al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

L'impiego di macchine e di impianti per lavori di giardinaggio, deve avvenire in modo tale da limitare l'inquinamento acustico, con l'utilizzo di macchine conformi alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature.

#### 2. ALTOPARLANTI

L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi dell'art. 59 del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore **09.00** alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

#### 3. CANNONCINI ANTISTORNO

L'uso dei dissuasori sonori è consentito, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, nel rispetto dei criteri sotto indicati nelle sole aree esterne all'ambito del "Perimetro di territorio urbanizzato" (come definito dagli strumenti urbanistici comunali vigenti):

**Fascia oraria:** dall'alba al tramonto, e comunque non prima delle ore 7,00 e non dopo le ore 20,30 nei giorni feriali e festivi;

**Periodo:** 15 Maggio al 15 Ottobre di ogni anno;

**Cannoncini:** cadenza di sparo  $\geq 8$  minuti;

**Altri tipi di dissuasori:** tempi di funzionamento/pausa adeguatamente scelti al fine di ridurre il disturbo arrecato alle residenze più prossime;

Gli apparecchi utilizzati dovranno essere omologati e conformi alle disposizioni normative vigenti, affinché l'intensità sonora emessa non superi la normale tollerabilità legislativamente prevista;

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 8$  minuti.

**Ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze e comunque mai ad una distanza dagli edifici abitativi non inferiore a 100 mt. per i cannoncini antistorno e non inferiore, di norma, ai 100 m per tutti gli altri dissuasori (esclusi gli edifici di proprietà di chi utilizza i dissuasori stessi). La distanza non dovrà essere inferiore ai 200 mt per i recettori sensibili dal punto di vista acustico (edifici sanitari come ospedali, case di cura, edifici scolastici ecc. come da definizione della D.G.R. 1197/2020).

In caso di più dispositivi posti a distanza ravvicinata, anche di proprietari diversi, questi vanno coordinati, in modo che l'intervallo degli spari che impattano su uno stesso ricettore sia comunque  $\geq 8$  minuti.

All'interno del "Perimetro di territorio urbanizzato" è fatto assoluto divieto all'utilizzo di tali dispositivi. A seguito di motivate richieste per la conduzione delle varie attività agricole esistenti, sono consentite specifiche deroghe alle prescrizioni di cui al punto a).

#### 4. CANNONI AD ONDE D'URTO

L'uso dei cannoni ad onde d'urto per la difesa attiva antigrandine, nell'ambito dell'esercizio dell'impresa agricola, è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:

**Fascia oraria:** divieto d'impiego dei cannoni dalle ore 23.00 alle ore 06.00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine;

**Ubicazione del dispositivo:** il più possibile lontano da abitazioni e comunque mai ad una distanza inferiore a 200 mt. dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine;

**Periodo di utilizzo dei dispositivi:** dal 1 aprile al 30 ottobre o comunque per un periodo non superiore a sette mesi l'anno.

#### 5. SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per operazioni di **manutenzione del verde pubblico** (sfalcio dell'erba, potature, ecc.) è di norma consentito nei giorni feriali, compreso il sabato, dalle **ore 7.00 alle ore 20.00**.

L'uso di macchine ed impianti rumorosi per il lavaggio/pulizia di strade e aree pubbliche e le attività connesse alla raccolta dei rifiuti urbani e assimilati (svuotamento dei contenitori, compattazione dei rifiuti, lavaggio/igienizzazione contenitori stradali, ecc.) sono di norma consentite nei giorni feriali, compreso il sabato.

#### 6. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tabella B dell'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997. Suddetti impianti devono rispettare norme e modalità di installazione eventualmente prevista dalle normative tecniche comunali.

Nell'installazione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari a ridurre la propagazione del rumore quali, ad esempio:

- a) posizionamento di pannellature fonoassorbenti o fonoriflettenti (deflettori) in prossimità dell'impianto a protezione del soggetto eventualmente disturbato, ove ciò non sia in contrasto con le norme di carattere architettonico vigenti;
- b) montaggio di tamponi antivibranti (side-block) fra le staffe di ancoraggio e la scocca del condensatore;
- c) utilizzo di materiale antirombo all'interno delle paratie;
- d) utilizzo di opportuni isolanti fra tubazioni e fori passamuro per limitare la trasmissione delle vibrazioni;
- e) altre ed eventuali, secondo le indicazioni tecniche dell'installatore o del tecnico competente in acustica.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01. Durante l'esercizio di attività rumorose (sia non occasionali che temporanee) realizzate nel rispetto delle prescritte formalità (possesso di autorizzazione o comunicazione) , qualora vengano accertate situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose in particolare nel periodo tra le ore 22,00 e le ore 6,00, intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possesso di autorizzazione o comunicazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

### **Art. 12 – Infrastrutture Stradali**

1. Il rumore derivante dalle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R n. 142 del 30/03/04 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico 12 derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” entrato in vigore il 1° giugno 2004. Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.
2. Le varie tipologie di strade sono elencate nel Codice della strada (D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni) e nel nuovo regolamento disciplinante l'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare (D.P.R. 142/2004): Tipo A (autostrade); Tipo B (strade extraurbane principali); Tipo C (strade extraurbane secondarie); Tipo D (strade urbane di scorrimento); Tipo E (strade urbane di quartiere); Tipo F (strade locali).
3. Il D.P.R. 142/2004, che disciplina il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali, è applicabile a tutte le infrastrutture stradali (nuove ed esistenti) previste all'art. 2 del Codice della strada, e si applica:
  - a) alle infrastrutture esistenti, al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti;
  - b) alle infrastrutture di nuova realizzazione;
4. Il D.P.R. 142/2004 stabilisce, per le nuove infrastrutture, una fascia acustica di rispetto che va dai 30 ai 250 metri, in base al tipo di strada, e una fascia compresa tra 30 e 150 metri per le strade esistenti. Tali fasce di rispetto sono caratterizzate da limiti propri, diversi da quelli previsti per la classificazione acustica del territorio. In ogni caso, per alcuni siti sensibili (scuole, ospedali, case di cura e di riposo) sono fissati limiti più restrittivi. Per un immediato riscontro delle dimensioni delle fasce di rispetto delle

strade e dei limiti ad esse associati, di seguito vengono riportate le Tabelle n. 1 e 2 allegata al D.P.R. 142/2004 :

Tabella 1 Strade di Nuova Realizzazione

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo D.M. 5.11.01 - Norme funz. e geom. per la costruzione delle strade)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

Tabella 2

(STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI) (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (secondo codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (Secondo norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55

C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (Fascia A)	50	40	70	60
		150 (Fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (Tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100			65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - locale		30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

5. La presentazione di titoli abilitativi e/o approvazione di progetti di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all'art. 10, comma 1 del D.P.R. 380/2001 ubicati all'interno delle fasce di pertinenza di infrastrutture stradali, come definite dal D.P.R. 142/04, deve prevedere la verifica del rispetto dei limiti imposti dagli art. 4, 5 e 6 del D.P.R. 142/04. Gli eventuali interventi necessari ai fini del raggiungimento del rispetto dei limiti di legge sono a carico del titolare della concessione edilizia o del permesso di costruire ai sensi dell'art. 8 del D.p.R. 142/04.

## SEZIONE 6 – DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

### Art. 13 – Controllo

I piani di monitoraggio del rumore indotto dal traffico veicolare verranno adottati contestualmente alla predisposizione dei piani per la mobilità.

### Art. 14- Contenimento e abbattimento

Per quanto possibile, nelle vie di circolazione urbane ad elevato flusso di traffico, dovranno essere adottate, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali idonei atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto, mentre nelle vie di circolazione secondarie si privilegeranno interventi di riduzione del traffico.

Sono previsti i seguenti divieti per l'abbattimento della rumorosità prodotta dal traffico:

- eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti se esistenti.

- trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;
- utilizzare apparecchi radio ad alto volume o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

## **SEZIONE 7 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TITOLI EDILIZI E ABILITATIVI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE E DI SERVIZIO.**

### **Art. 15 – Ambito di applicazione**

Le norme di cui alla presente sezione si applicano alla realizzazione, modifica e potenziamento di tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla Legge 447/95, art. 8, comma 2, (tra cui luoghi di pubblico spettacolo o di intrattenimento danzante, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi) ed inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'art. 2 del presente Regolamento.

### **Art. 16 - Documentazione di impatto acustico**

E' fatto obbligo di produrre la documentazione Previsionale di Impatto Acustico, conforme ai criteri stabiliti dalla Regione, DGR 673/2004, redatta da un tecnico abilitato in Acustica Ambientale di cui all'art. 2 della Legge 447/1995, che documenti i livelli sonori previsti dall'esercizio dell'infrastruttura, dell'impianto o dell'attività e le eventuali misure da porre in atto per garantire il rispetto dei limiti di zona alla presentazione di:

- titoli abilitativi relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali e pubblici servizi;
- provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzo dei medesimi immobili ed infrastrutture;
- titoli abilitativi o autorizzazioni per l'esercizio di attività produttive e/o svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- Istanza per il rilascio di autorizzazioni di tipo ambientale (es. AUA, AIA) relativamente alla comunicazione o nulla osta per la previsione di impatto acustico, per l'esercizio dell'impianto/stabilimento/attività che produce un impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 comma 6 della legge 447/95.

Ai sensi del comma 1, art. 4, Capo 3 del D.P.R. n. 227/2011 sono escluse dall'obbligo di presentazione della documentazione di cui al presente articolo, le attività a bassa rumorosità, di cui all'allegato B del D.P.R. medesimo, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agrituristiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali per cui è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore previsti dai limiti di zona del piano di classificazione acustica.

Per attività diverse da quelle di cui all'Allegato B del DPR 227/2011 le cui emissioni di rumore non siano superiori ai limiti stabiliti dalla classificazione acustica comunale, la documentazione di impatto acustico, può essere resa mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Ai sensi dell'art. 10 della L.R.15/2001 la documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione definiti dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) della Legge n. 447 del 1995, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Per l'apertura di nuove attività di somministrazione alimenti e bevande, in sede fissa, e per i trasferimenti di sede, oltre che per l'utilizzo di nuove aree esterne per la somministrazione di alimenti/bevande nel caso in cui ci si avvalga della dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore, la stessa deve essere resa da tecnico abilitato in acustica e redatta sulla base di una valutazione di impatto acustico che le attività hanno l'obbligo di conservare presso i locali sede dell'attività a disposizione degli organi di controllo.

Tale documentazione è dovuta anche in caso di modifiche dell'attività quali il potenziamento degli impianti rumorosi o di diffusione sonora o l'esecuzione di trattenimenti o musica dal vivo, per la regolarizzazione delle aree utilizzate ai sensi del DL 34/2020 e successive modifiche e, in ogni caso, quando l'Amministrazione Comunale lo ritenga necessario.

Si specifica che per quanto riguarda l'utilizzo di nuove aree esterne per la somministrazione di alimenti/bevande e/o il consumo di alimenti/bevande sul posto, poste all'interno delle fasce stradali definite dall'art. 3 del D.P.R. n. 142/2004 per le strade di tipo D E o F, la verifica del valore assoluto di immissione prescritta sia per lo stato di fatto che per lo stato di progetto (in presenza dell'attività di somministrazione in area esterna) deve avvenire senza tener conto dell'emissione prodotta dal traffico sulla infrastruttura stradale. In caso di segnalazione di disagio acustico si rimanda all'art. 21 del presente Regolamento.

Fatto salvo il rispetto dei valori limite contenuti nel D.P.C.M. 14/11/1997 e quelli imposti dalla classificazione acustica comunale, tali impianti dovranno rispettare i requisiti acustici previsti dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

I diritti di istruttoria ARPA per il rilascio di parere formale, qualora richiesto dalla competente Amministrazione, per le tipologie sopra evidenziate, sono a carico dei richiedenti secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale.

La documentazione dovrà obbligatoriamente contenere quanto previsto dalla D.G.R. 673/2004.

#### **Art. 17 - Valutazione previsionale di Clima Acustico**

La Valutazione previsionale di Clima Acustico deve essere redatta, nei casi e secondo i criteri previsti dalla L. n. 447/1995, dalla L.R. n. 15/2001, e dalla D.G.R. n. 673 del 14 aprile 2004.

La Valutazione previsionale di Clima Acustico dovrà contemplare, nel caso in cui l'intervento urbanistico preveda la realizzazione di nuove strade, la rumorosità, data dai veicoli transitanti in queste, presso i nuovi ricettori. Dovrà altresì valutare l'incremento del rumore presso i ricettori esistenti in un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta. Con tale documentazione s'intendono assolti gli obblighi di valutazione previsionale d'impatto acustico previsti per le strade di nuova costruzione, non sottoposte a procedura di V.I.A. (L.R. n. 9/99).

I diritti di istruttoria ARPA per il rilascio di parere formale, qualora richiesto dalla competente Amministrazione, per le tipologie sopra evidenziate, sono a carico dei richiedenti secondo il vigente Tariffario delle prestazioni di Arpa Emilia Romagna pubblicato sul sito istituzionale ([www.arpa.emr.it](http://www.arpa.emr.it)).

#### **Art. 18 – Strumenti attuativi della Pianificazione Urbanistica Generale Comunale**

1.All'atto della presentazione di Piani Particolareggiati e Zone Convenzionate, qualora si realizzassero al loro interno opere di urbanizzazione come strade, parcheggi, etc, sarà necessario allegare al progetto:

a) la Documentazione di Previsione Clima Acustico della zona urbanistica oggetto d'intervento che giustifichi la scelta urbanistica di localizzazione di strade, parcheggi, verde, lotti edificabili nel loro insieme e in rapporto al clima acustico della zona oggetto d'intervento e del territorio già urbanizzato nel quale la nuova urbanizzazione si inserisce.

b) la Documentazione di Valutazione di Impatto Acustico per la realizzazione di strade (documentazione di cui all'art. 3 della D.G.R. 673/2004), e la valutazione nella fascia di pertinenza acustica in base al DPR 142/04 oltre ad eventuali progetti esecutivi di risanamento, se necessari da produrre come elaborati del Piano.

2.La documentazione da presentare per la valutazione di clima acustico deve comprendere oltre a quanto previsto dall'art. 1 della D.G.R. 673/04: a) la descrizione dei livelli di rumore ambientali presenti nell'area d'interesse. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area interessata dall'urbanizzazione o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. b) la planimetria dello sviluppo urbanistico corredata dalle destinazioni insediative nonché la disposizione delle urbanizzazioni.

## **SEZIONE 8 – ZONIZZAZIONE ACUSTICA, COORDINAMENTO ED ADEGUAMENTO**

### **Art. 19 - Strumenti urbanistici**

Gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, compreso il regolamento urbanistico ed edilizio, e le varianti degli stessi dovranno essere coordinati con quanto previsto dal piano di zonizzazione acustica.

### **Art. 20 - Regolamenti**

Le disposizioni contenute nel Regolamento di Igiene e Sanità, nel Regolamento di Polizia Locale e nella Relazione Tecnica allegata alla zonizzazione acustica adottata con DCC 139/2005, che eventualmente si trovino in contrasto con il presente Regolamento, si intendono superate dalle disposizioni contenute nel presente strumento; i Regolamenti già citati dovranno essere adeguati alla prima occasione, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

## **SEZIONE 9: SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Segnalazioni**

In caso di disagio acustico la segnalazione andrà inoltrata all'Ufficio Ambiente del Comune inviando una pec oppure una mail o, infine, mediante contatto telefonico. L'Ufficio Ambiente si avvarrà del contributo degli uffici ed enti competenti per la risoluzione della problematica.

Resta salva la facoltà del responsabile del settore tecnico, a seguito di segnalazioni, di richiedere verifiche ad Arpa, trasmettendo alla stessa tutta la documentazione agli atti reperita presso i competenti uffici comunali. Arpa provvederà ad effettuare le necessarie verifiche, compatibilmente con la propria programmazione del servizio.

In caso di segnalazione di disagio acustico relativo ad attività di pubblico esercizio e in ogni caso in cui l'amministrazione comunale lo ritenga necessario, verrà richiesto al titolare dell'attività di effettuare, con

spese a proprio carico, le misurazioni dei livelli sonori derivanti dall'attività e di trasmettere al comune i risultati delle suddette verifiche unitamente alla documentazione di impatto acustico detenuta, per il successivo inoltro ad Arpa ai fini della loro valutazione. Fino alla conclusione del procedimento di verifica è fatto divieto all'attività di effettuare attività di intrattenimenti e spettacoli con diffusione di musica.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della giunta regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della l. 447/95 e dall'art. 16 della l.r. 15/01. durante l'esercizio di attività rumorose (sia non occasionali che temporanee) realizzate nel rispetto delle prescritte formalità (possesso di autorizzazione o comunicazione), qualora vengano accertate situazioni che di fatto sono causa di disturbo, gli organi addetti al controllo, possono disporre in via

cautelare, l'abbassamento del livello sonoro delle emissioni rumorose in particolare nel periodo tra le ore 22,00 e le ore 6,00, intimando, anche oralmente, al titolare o suo rappresentante dell'attività l'adempimento immediato di detta prescrizione.

Qualora tali attività vengano realizzate in assenza delle prescritte formalità (possesso di autorizzazione o comunicazione), gli organi addetti al controllo, possono disporre in via cautelare, l'immediata sospensione dell'attività intimando, anche oralmente, al titolare o al rappresentante dell'attività, l'adempimento immediato di detta prescrizione. fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni previste dalla vigente normativa in materia, la mancata ottemperanza all'intimazione di cui sopra comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 77 a € 462.

#### **Art. 22 - Ordinanze contingibili ed urgenti**

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco dispone con ordinanza specifica il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

Il Sindaco può inoltre disporre, con ordinanza:

- limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose di carattere straordinario ed eccezionale che si svolgano in aree aperte al pubblico, non considerate nel presente regolamento;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, anche autorizzate in deroga.

Tali facoltà non si estendono ai servizi pubblici essenziali essendo riservate esclusivamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

#### **Art. 23 – Misure e controlli**

I livelli sonori prodotti dall'attività temporanea autorizzata in deroga non devono superare i valori limite fissati, nei Regolamenti comunali e/o nella specifica autorizzazione.

Per le attività di cantiere, il  $L_{Aeq}$ , come definito dal D.P.C.M. 16.03.1998, è misurato per un tempo di misura  $T_M \geq 10$  minuti, in ambiente esterno, in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico.

Per le manifestazioni, i parametri di misura, riportati nelle tabelle A e B, come assunte nel Regolamento, sono rilevati in facciata agli edifici maggiormente esposti all'inquinamento acustico con le seguenti modalità:

- a)  $L_{Aeq}$ , come definito dal D. M. 16/03/98,  $T_M$  (tempo di misura)  $\geq 10$  minuti; tale parametro determina la compatibilità del sito con le caratteristiche e la tipologia della manifestazione autorizzata.
- b)  $L_{ASlow}$ , definito come livello di pressione sonora ponderato A e dinamica Slow, attribuibile agli impianti elettroacustici di diffusione sonora e ad ogni altra sorgente rumorosa a servizio della manifestazione. Per la verifica di tale parametro occorre accertare che il superamento del limite si sia verificato almeno tre volte nel corso della misura, che pertanto dovrà essere eseguita con l'utilizzo

della time-history, della registrazione grafica o altra metodica atta a rilevare l'andamento nel tempo dei livelli sonori.

Per la verifica del limite di esposizione pari a  $108 L_{ASmax}$ , la misura va effettuata in prossimità della posizione più rumorosa occupabile dal pubblico, seguendo le medesime modalità indicate al precedente punto b).

Non si applica il limite di immissione differenziale né le penalizzazioni per la presenza di componenti impulsive, tonali e tonali a bassa frequenza.

Le attività di controllo sono demandate ai rispettivi uffici comunali, nell'ambito delle rispettive competenze, che si avvalgono di ARPAE, ai sensi dell'Art. 15, comma 2 della Legge.

Tenuto conto della particolarità della materia normata dal presente Regolamento, tale controllo viene effettuato di norma a seguito di segnalazione da inoltrare al Servizio Ambiente del Comune, che provvede alla verifica e al coinvolgimento dei Servizi comunali ed altri Enti interessati. oppure a seguito di interventi di iniziativa da parte degli organi di controllo incaricati della vigilanza. Della prima segnalazione viene comunque data tempestiva comunicazione al responsabile dell'attività al fine di permettere l'immediata verifica della corretta adozione di tutti gli accorgimenti utili al contenimento del rumore.

#### Art. 24 – Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01.

Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano, ai sensi del punto 8 della delibera della Giunta Regionale 1197/2020, l'applicazione sanzioni previste dall'art. 10, comma 3, della L. 447/95 e dall'art. 16 della L.R. 15/01.

1) Ai sensi dell'art. 10 co 1 della 447/95, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del C.P., chiunque non ottemperi al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente in violazione dell'art. 20 del presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.000,00 a € 20.000,00. (Pagamento in misura ridotta € 4.000,00)

2) Ai sensi dell'art. 10 co 2 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i valori limite di emissione o di immissione stabiliti per la classe acustica di appartenenza, oppure superi i limiti stabiliti nelle Tabelle A o B di cui all'Allegato 7 al presente Regolamento, ovvero i limiti acustici previsti dalla norma e recepiti nel presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 10.000,00 graduata a seconda dei casi descritti nella seguente tabella:

ENTITA' DEL SUPERAMENTO E SANZIONE PREVISTA	
Sforamento	Sanzione
Fino a 5 dBA	da € 1.000,00 a € 1.200,00 (pagamento in misura ridotta € 400,00)
da 5 a 10 dBA	da € 1.000,00 a € 2.250,00 (pagamento in misura ridotta € 750,00)
Da 10 a 15 dBA	da € 1.000,00 a € 3.300,00 (pagamento in misura ridotta € 1.100,00)
Da 15 a 20 dBA	da € 1.000,00 a € 4.350,00 (pagamento in misura ridotta € 1.450,00)

Da 20 a 25 dBA	da € 1.000,00 a € 5.400,00 (pagamento in misura ridotta € 1.800,00)
Oltre i 25 dBA	da € 1.000,00 a € 10.000,00 (pagamento in misura ridotta € 2.000,00)

3) Ai sensi dell'art. 10 co 3 della L. 447/95 chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, superi i limiti di orario e/o le prescrizioni stabiliti nel presente regolamento, ovvero superi i limiti di orario stabiliti dalla Tabelle A o B di cui all'Allegato 7 al presente regolamento, o i limiti stabiliti dalle relazioni di impatto acustico allegate o presentate, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 20.000,00. (Pagamento in misura ridotta € 1.000,00)

4) Ai sensi dell'art. 16 co 1 lett. c) della L.R.15/2001 In caso di mancata richiesta di autorizzazione in deroga, come previsto dal presente regolamento, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00.( Pagamento in misura ridotta € 1.032,00).

5) Ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 le altre violazioni alle norme del presente regolamento non sanzionabili ai sensi della normativa nazionale o regionale vigente, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a 500,00 .(Pagamento in misura ridotta € 50,00)

#### **Art. 25– Disposizioni finali**

Il presente Regolamento si sostituisce al precedente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 17/04/2014, che si intende espressamente abrogato, che si intende espressamente abrogato, ed è parte integrante del Regolamento Comunale di Igiene o delle Norme di Attuazione della Classificazione Acustica del territorio comunale.

L'eventuale emanazione di norme sovraordinate, comporta la contestuale decadenza di tutti gli articoli del presente regolamento in contrasto con le medesime.

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data dell'avvenuta pubblicazione per gg. 30 all'Albo Pretorio Comunale del verbale di deliberazione del C.C. di approvazione definitiva del presente Regolamento e dei relativi allegati.